

Proposta di legge “Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009”.

Relazione illustrativa

Premessa

Con il presente documento si procede all'illustrazione, tracciandone le motivazioni, dei contenuti principali della revisione della LR n. 30 del 22 giugno 2009, istitutiva dell'ARPAT, resasi necessaria dall'adeguamento della stessa ai contenuti della L. 132/2016 nonché della LR 22/2015.

Le motivazioni che sottendono all'intervento normativo risultano, principalmente, legate al mutamento del contesto di riferimento sia di livello nazionale che regionale:

1. la prima motivazione, di livello nazionale, fa riferimento alla necessità di adeguare le disposizioni della la l.r 30/2009 alla nuova legge n. 132 del 28 giugno 2016 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”, pubblicata il 18 luglio 2016 ed entrata in vigore il 17 gennaio 2017.
2. la seconda, di livello regionale, è invece legata alla legge regionale n.22/2015, applicativa del c.d. decreto Del Rio, che ha portato ad un nuovo assetto delle competenze che, di fatto, ha accentrato in Regione l'intera materia “ambientale” comprese le funzioni precedentemente svolte dalle province. Tale riassetto ha quindi determinato l'esigenza di procedere ad una revisione dell'attuale modello organizzativo di Arpat al fine di renderlo coerente con l'articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale .

La presente legge si pone, pertanto, l'obiettivo di modificare la l.r. 30/2009 in attuazione dei

principi espressi dalla normativa nazionale che, all'articolo 7, demanda alle regioni e alle province autonome la disciplina della struttura, del funzionamento, del finanziamento e della pianificazione delle attività dell'agenzia, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche ambientali (LEPTA) e tenuto conto del programma triennale delle attività del sistema nazionale .

Descrizione dell'articolato

La proposta di legge si compone di 31 articoli, suddivisi in due Capi .

Il Capo I (Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla lor. 30/2009) consta di 29 articoli.

Gli articoli 1, 2 e 3 della pdl modificano i rispettivi articoli della l.r. 30/2009, con i necessari rinvii alla L.132/2016.

L'articolo 4 della pdl sostituisce l'articolo 4 della l.r.30/2009 e detta le nuove definizioni rese necessarie dalla L.132/2016.

L'articolo 5 della pdl sostituisce l'articolo 5 della l.r. 30/2009, definendo le attività istituzionali di Arpa.

Gli articoli 6 e 7 della pdl - che sostituiscono rispettivamente gli articoli 6, 7 e 8 della l.r. 30/2009 - definiscono i rapporti di Arpat con gli altri enti pubblici e dettagliano le attività di controllo ambientale.

L'**articolo 8** introduce l'articolo 7bis prevedendo la partecipazione di Arpat alla rete nazionale dei laboratori accreditati.

L'**articolo 9** della pdl, che sostituisce l'art. 8 della l.r. 30/2009, classifica in maniera esaustiva le attività tecnico istruttorie e rinvia ad un regolamento della Giunta regionale la definizione delle modalità di rilascio di pareri e valutazioni tecniche e l'individuazione dei rimedi in caso di loro mancato rilascio.

L'**articolo 10**, che sostituisce l'articolo 9 della l.r. 30/2009, descrive l'attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale di Arpat

L'**articolo 11** sostituisce l'articolo 10 della l.r. 30, disciplinando le attività di Arpat connesse alla salute

Gli **articoli 12 e 13** che sostituiscono gli articoli 11 e 12 della l.r. 30/2009, sono importanti

in quanto dettano le varie tipologie di attività demandate ad Arpat distinguendo, secondo quanto previsto dalla L. 132/2016:

- le attività istituzionali obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA ;
- le ulteriori attività istituzionali obbligatorie, ordinarie e straordinarie, rese in favore della Regione e degli altri enti elencati dalla legge ;
- le attività residuali rese in favore di altri soggetti pubblici o privati .

L'**articolo 14** della pdl sostituisce l'articolo 13 l.r. 30/2009 in tema di carta dei servizi.

L'**articolo 15** della pdl sostituisce l'articolo 15 della l.r. 30/2009 definendo gli indirizzi della Giunta regionale per l'attività di Arpat.

L'**articolo 16** pdl sostituisce l'art. 16 della l.r. 30/2009 che tratta del piano delle attività di Arpat.

Gli **articoli 17, 18, 19 e 20** della pdl (rispettivamente artt. 17,18,19 e 20 della l.r. cit) disciplinano il finanziamento di Arpat, il sistema informativo reg.le amb.le e l'articolazione organizzativa di Arpat.

L'**articolo 21** modifica l'art. 22 della l.r. 30/2009 introducendo il comma 8 ter che individua alcuni elementi di cui tener conto nella valutazione della prestazione del direttore generale

L'**articolo 22** modifica l'articolo 24 della l.r. 30/2009 con riguardo alle modalità di sostituzione del DG di Arpat , qualora lo stesso cessi dall'incarico.

L'**articolo 23** della pdl modifica l'art. 25 e stabilisce una nuova prerogativa del DG di Arpat.

L'**articolo 24** pdl sostituisce l'art. 30 della l.r. 30/2009 in tema di finanziamento di Arpat.

Gli **articoli 25, 26, 27** della pdl (33, 34 e 35 della l.r.) dispongono in materia di personale Arpat.

L'**articolo 28** pdl abroga l'art. 36 della l.r. 30/2009

L'**articolo 29** inserisce l'art. 36bis nella l.r. in tema di comunicazione istituzionale.

Il capo II (disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria) contiene tre articoli.

Gli **articoli 30 e 31** della pdl dettano la disciplina transitoria in tema di carta servizi e tariffe.

L'**articolo 32** disciplina gli effetti finanziari dell'intervento legislativo prevedendo che dalla legge non possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

